



NASPI 2020

Istruzioni INPS, Requisiti e Guida utile






L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha reso disponibili appositi servizi per controllare lo stato di avanzamento e l'esito della domanda NASpl.

Inoltre ha fornito chiarimenti relativi all'erogazione anticipata dell'indennità mensile di disoccupazione.

Ecco una guida utile con tutte le istruzioni fornite dall'Inps sulla NASpl 2020.

Facciamo chiarezza su chi può richiederla, requisiti richiesti, a quanto ammonta e come fare domanda, e su tutte le novità normative.








CHE COS'È LA NASPI?

‘NASpl’ significa ‘Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego’.

Si tratta sostanzialmente di un aiuto economico (sostegno al reddito) mensile che viene dato alle persone che hanno perso il lavoro.

Spetta, in particolare, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.






La NASpl è stata istituita dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato sulla GU Serie Generale n.54 del 06-03-2015 ed entrato in vigore il 7 marzo 2015.

Ha sostituito le indennità di disoccupazione ASpl e mini-ASpl, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

La NASpl viene erogata su domanda. Cosa significa? I disoccupati aventi diritto alla prestazione devono fare richiesta per accedere al contributo economico.






DESTINATARI

A chi si rivolge la NASpl?

Ai lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, ai soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.





Sono esclusi:


i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni,

gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,

i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali è attiva una normativa specifica,

i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, oppure che sono titolari di assegno ordinario di invalidità e non hanno optato per la NASpl.

I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, devono invece fare riferimento alla Dis-Coll, ovvero l'indennità di disoccupazione specifica per i lavoratori con rapporto co.co.co.






REQUISITI



Quali lavoratori hanno diritto alla NASpl?

La NASpl viene riconosciuta a coloro che presentino tutti i seguenti requisiti:

stato di disoccupazione a seguito di perdita involontaria del lavoro, con rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego.

La presentazione della domanda NASpl equivale al rilascio della DID, pertanto i richiedenti devono presentarsi presso il Cpl, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, per stipulare il patto di servizio personalizzato;








aver realizzato, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione (anche quella dovuta ma non versata).

Per raggiungere il requisito contributivo sono considerati utili i contributi previdenziali, i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e per i periodi di congedo parentale, i periodi di lavoro all'estero in Paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo 5 giorni lavorativi nell'anno solare.

Eventuali periodi di lavoro nel settore agricolo, alternati al lavoro in settori non agricoli, sono cumulabili per ottenere la NASpl a patto che nei 4 anni di riferimento, o almeno nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, la contribuzione non agricola sia prevalente;






avere almeno 30 giorni di lavoro effettivo, dunque di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla durata oraria, nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

Per i lavoratori per i quali non è possibile risalire al numero di giornate lavorate (addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori a domicilio o con dati contributivi derivanti da formulari esteri), per soddisfare questo requisito si fa riferimento alle settimane di contribuzione, che devono essere almeno 5.



Per i lavoratori agricoli, in caso di impossibilità momentanea di verifica delle 30 giornate di lavoro effettivo nell'ultimo anno necessarie, si fa ricorso alle buste paga del lavoratore.




NOTE

Il periodo di riferimento per le 30 giornate lavorative effettive necessarie per richiedere la NASpI può essere ampliato, rispetto ai 12 mesi normalmente previsti, nel caso in cui nell'anno di riferimento si siano verificati o siano in corso i seguenti eventi:

- malattia e infortunio sul lavoro;
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
- assenze per congedi e permessi fruiti da coniugi conviventi, genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi di soggetti con handicap in situazione di gravità;
- assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità;
- assenza per congedo parentale;
- periodi di percezione dell'indennità di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore, in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è inserito nelle procedure di riqualificazione;
- periodi di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali;
- periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.



Sono esclusi dalla NASpl i lavoratori che hanno interrotto volontariamente il rapporto di lavoro, a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, ad eccezione dei seguenti casi:

- dimissioni per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda, spostamento del lavoratore da una sede in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, comportamento ingiurioso del superiore);
 - dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
 - risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, se verificatasi in una delle seguenti circostanze:
 - **a.** nell'ambito della procedura di conciliazione presso la DTL ex art.7, L. n.604/66, come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012;
 - **b.** a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso un'altra sede dell'azienda che disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e / o sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
 - licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 oppure disciplinare.
- 






IMPORTO NASPI 2020

L'importo della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni, se la stessa è inferiore ad un determinato importo massimo che viene stabilito per legge e rivalutato ogni anno in base alla variazione dell'indice ISTAT, e comunicato dall'Inps attraverso un'apposita circolare.

Se invece è superiore al massimale previsto, la misura della prestazione è pari al 75% dell'importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e tale importo.

A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, l'indennità viene ridotta del 3% per ciascun mese.





L'Inps ha reso noto, attraverso la Circolare n. 5 del 25 gennaio 2019, che a partire dal 1° gennaio 2019 l'importo massimo dell'indennità di disoccupazione NASpl è fissato a 1.328,76 Euro.

La retribuzione da prendere a riferimento per calcolare la prestazione da erogare è pari a 1.221,44 Euro.

L'indennità è ridotta in specifici casi per i quali si rimanda a quanto dettagliatamente indicato sul portale web dell'Inps.






DOMANDA


Come e quando presentare la domanda per la NASpi?



I lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'Inps, esclusivamente online per via telematica, entro 68 giorni a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro o del periodo di maternità indennizzato o di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro / malattia professionale, se insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato, o del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate, oppure dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria, oppure dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.






La richiesta NASpl può essere effettuata in una delle seguenti modalità:

- direttamente dal cittadino in via telematica, attraverso il portale web dell’Inps, utilizzando il PIN dispositivo o una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), da questa pagina;
 - chiedendo supporto agli Enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
 - chiedendo supporto al Contact center Inps, chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa oppure il numero 06 164 164 da rete mobile.
- 




Alcune particolarità sulla decorrenza del termine sono connesse ad alcune ipotesi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o maternità, per le quali si rimanda alle istruzioni Inps






COME SI RISCUOTE LA NASPI?



L'indennità Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego viene accreditata dall'Inps su:



- conto corrente bancario o postale,
 - libretto postale,
 - tramite bonifico presso un ufficio postale del comune di residenza o domicilio del richiedente.
- 



COME SI
CALCOLA LA
NASPI?

L'indennità di disoccupazione NASpI viene calcolata sulla base della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.








Se l'importo che risulta da questo calcolo è inferiore a 1.221,44 Euro, che è l'importo di riferimento per il 2019, il lavoratore ha diritto da una indennità NASpl pari al 75% della retribuzione media mensile.

Se, invece, è superiore, la prestazione viene calcolata sommando al 75% il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.221,44 Euro.

Il contributo economico percepito dai beneficiari della NASpl non può comunque superare i 1.328,76 Euro mensili e viene ridotto del 3% al mese a partire dal quarto mese di erogazione in poi.





Dunque, ricapitolando, per calcolare la NASpl si può fare riferimento alle seguenti formule:


- $(\text{retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni} / \text{settimane di contribuzione}) \times 4,33 = 0 < 1.221,44 \text{ Euro} - \text{NASpl} = 75\%$;
 - $(\text{retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni} / \text{settimane di contribuzione}) \times 4,33 > 1.221,44 \text{ Euro} - \text{NASpl} = 75\% + 25\% (\text{retribuzione media mensile} - 1.221,44)$.
- 

TABELLA MODALITA' DI CALCOLO

Base di calcolo	Retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, inclusi gli elementi continuativi e non continuativi e le mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione, indipendentemente dalla verifica del minimale, e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.	
Settimane	Ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite.	
Valore giornaliero	Nelle ipotesi di pagamento dell'indennità relativa a frazione di mese, il valore giornaliero dell'indennità è determinato utilizzando il divisore 30.	
Valore mensile	Retribuzione mensile = o < a 1.221,44 € mensili (per il 2019)	Indennità mensile pari al 75% della retribuzione.
	Retribuzione mensile > di 1.221,44 € mensili (per il 2019)	Indennità mensile pari al 75% della retribuzione + il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e 1.221,44 €.
Massimale	L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo di 1.328,76 € al mese (per il 2019).	
Riduzioni	La NASpl si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di	




DURATA DELLA PRESTAZIONE

Ogni quanto viene erogato l'aiuto economico e per quanto tempo?


La NASpl è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, fino ad un massimo di 24 mesi, ovvero 2 anni.

Non sono conteggiati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui tali prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.





Operativamente:

- ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione;
 - ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono esclusi i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo;
 - i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpl poiché non hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione.
- 



DECORRENZA


A partire da quando si può ricevere l'indennità?

La NASpl spetta al lavoratore a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è stata presentata entro l'ottavo giorno, oppure dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda se inviata successivamente all'ottavo giorno ed entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente.

Criteri particolari valgono però in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro / malattia professionale o mancato preavviso, licenziamento per giusta causa, contenzioso.

Occorre anche tener presenti gli effetti sospensivi sulla prestazione degli eventi di malattia e maternità che possano insorgere a prestazione NASpl già in corso.

Per tutti i dettagli si rimanda a quanto previsto dalla normativa di riferimento.






INCENTIVO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA'

Il lavoratore avente diritto alla NASpi può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

L'incentivo non è riconosciuto in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.





Come richiedere l'incentivo all'autoimprenditorialità?

Il lavoratore interessato deve presentare all'Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività.

In alternativa, se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpl, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpl.

L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpl non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il nucleo familiare.









NASPI ANTICIPATA E RIOCCUPAZIONE

Con il Messaggio n. 4658 del 13-12-2019, l'Inps ha fornito chiarimenti in merito all'indennità di disoccupazione NASpl in forma anticipata e alla rioccupazione con contratto di collaborazione.

Dato che il comma 4 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dispone che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpl è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale, e che la NASpl anticipata va restituita solo nel caso in cui il beneficiario si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell'indennità di disoccupazione, ma non è disciplinata l'ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell'indennità NASpl in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa, l'Istituto specifica quanto segue:




- 
- 
- se il soggetto che beneficia della NASpl anticipata si rioccupa con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza dell'indennità di disoccupazione in forma anticipata, e il rapporto di collaborazione cessa durante tale periodo, può richiedere l'indennità di disoccupazione DIS-COLL, ossia la prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio, ma per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell'indennità NASpl. Ciò al fine di evitare la sovrapposizione delle due prestazioni di disoccupazione e che il beneficiario possa percepire per lo stesso periodo entrambe le indennità;
 - se il rapporto di collaborazione cessa dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpl, la DIS-COLL può essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, dato che in questo caso non c'è sovrapposizione con la NASpl.
- 




**SOSPENSIONE
E
DECADENZA
DEL BENEFICIO,
SANZIONI**



L'erogazione della NASpl è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.






La prestazione viene sospesa nei seguenti casi:

- rioccupazione del beneficiario, con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 6 mesi e a patto che il reddito annuo sia inferiore a 8.000 Euro. La sospensione ha la durata del rapporto di lavoro;
 - nuova occupazione all'estero, in Paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in Paesi extracomunitari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la sospensione della NASpl in caso di lavoro all'estero.
- 




L'inosservanza degli obblighi per i percettori dell'indennità di disoccupazione previsti dalla normativa vigente possono comportare varie sanzioni, dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità della prestazione, alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.







In particolare, la NASpl decade nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
 - inizio di un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato, senza comunicare all'Inps il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio;
 - non aver comunicato, entro 1 mese dalla domanda della NASpl, il reddito che deriva da un altro o da altri rapporti di lavoro part time quando cessa almeno uno tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale che ha dato diritto alla NASpl;
 - inizio un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare il reddito presunto, entro un mese dal suo inizio;
 - raggiungimento dei requisiti pensionistici;
 - aver acquisito il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non aver optato per la NASpl;
 - non aver partecipato, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l'Impiego, nei casi previsti dall'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
- 



**TABELLA NUOVA
ATTIVITÀ
LAVORATIVA IN
CORSO DI
PRESTAZIONE**

Ecco un'utile tabella che riassume le principali condizioni, obblighi e conseguenze a cui va incontro il lavoratore che percepisce la NASpl e intraprende una nuova attività lavorativa nel periodo di fruizione della prestazione:




Situazione	Conseguenze	Condizioni e obblighi
Nuovo lavoro subordinato superiore a 6 mesi con reddito annuale superiore a quello minimo escluso da imposizione.	Contratto superiore a 6 mesi: decadenza dalla NASpI. Contratto fino a 6 mesi: sospensione della NASpI e successiva sua erogazione per il periodo residuo.	
Nuovo contratto di lavoro subordinato con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione.	NASpI ridotta dell'80% del reddito previsto, rapportato al periodo tra l'inizio del contratto e il termine il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. In caso di mancata comunicazione del reddito, se il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica la sospensione, se di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato si applica la decadenza.	Comunicare all'Inps, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto. Il datore di lavoro, o l'utilizzatore in caso di somministrazione, devono essere diversi da quelli all'atto della cessazione del rapporto e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Cessazione di uno di due o più rapporti subordinati a tempo parziale con diritto alla NASpI e reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.	NASpI, ridotta dell'80% del reddito previsto, rapportato al periodo tra l'inizio del contratto e il termine del godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.	Comunicazione all'Inps, entro un mese dalla domanda di prestazione, del reddito annuo previsto derivante dai o dai rapporti rimasti in essere.
Svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, con reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.	NASpI ridotta dell'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.	Informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre da tale attività. Se esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentare all'Inps un'autodichiarazione sul reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell'anno successivo, pena la restituzione della NASpI percepita dall'inizio dell'attività lavorativa.
Attività lavorative autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali in concomitanza con percezione della NASpI, qualora quest'ultima coinvolga più anni solari.		Entro il 31 gennaio di ogni nuovo anno successivo al primo, occorre comunicare il reddito presunto tramite modello NASpI Com, pena la sospensione della prestazione fino all'acquisizione della comunicazione.
Svolgimento, durante la percezione della NASpI, di diverse attività lavorative (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i rispettivi limiti di reddito per il mantenimento dello stato di disoccupazione.	Spetta la NASpI ridotta dell'80% del reddito complessivo, purché lo stesso non sia superiore a quello massimo consentito per il mantenimento dello stato di disoccupazione (€ 8.000,00).	



REGIME FISCALE

In che regime fiscale rientro se percepisco la NASpl?

L'indennità di disoccupazione NASpl costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito, pertanto l'Inps, in qualità di sostituto di imposta, sulle somme erogate a titolo di NASpl:

- applica le ritenute Irpef;
 - riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito e per carichi di famiglia;
 - effettua il conguaglio fiscale di fine anno;
 - rilascia la Certificazione Unica.
- 



PRESTAZIONI ACCESSORIE

Per i periodi di fruizione della NASpl sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpl per l'anno in corso.

Il periodo di contribuzione figurativa per NASpl è computato per l'anzianità contributiva ai fini pensionistici.

Resta confermato il diritto all'assegno per il nucleo familiare per l'indennità in argomento.



RICORSO

È possibile fare ricorso? Come farlo?

Il ricorso avverso i provvedimenti adottati in materia di NASpl va presentato al Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

- online (tramite codice PIN rilasciato dall'istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i 'Servizi Online' del sito INPS, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
- tramite i patronati e gli intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

La vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione va proposta entro un anno.




RIFERIMENTI NORMATIVI E INFORMAZIONI UTILI

Per tutte le informazioni relative all'indennità di disoccupazione NASpl mettiamo a vostra disposizione i seguenti documenti:

- DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 (Pdf 98Kb), istitutivo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego;
- CIRCOLARE INPS n. 94 del 12-05-2015 (Pdf 340Kb) e relativo ALLEGATO (Pdf 34Kb), contenenti le istruzioni contabili per la NASpl;
- CIRCOLARE INPS n. 5 del 25-01-2019 (Pdf 121Kb), recante gli importi massimi per il 2019 della NASpl;
- MESSAGGIO INPS n. 4658 del 13-12-2019 (Pdf 86Kb), relativo all'indennità di disoccupazione NASpl in forma anticipata e alla rioccupazione con contratto di collaborazione.

Per ulteriori approfondimenti potete consultare la sezione riservata alla NASpl del sito web dell'Inps (area Prestazioni e Servizi > NASpl).



*ELABORATO
ED
AGGIORNATO
DALLO STAFF*

